



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI PADOVA**  
**Sezione I civile**

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello Presidente

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice

dott.ssa Paola Rossi Giudice rel.

nel procedimento n. 209/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata del patrimonio promosso

da

**Frabes Spa**

con l'avv. Andrea Davide Araldi

**RICORRENTE**

contro

con l'avv. Marco Greggio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 04.09.2023 Frabes Spa adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale di

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafb8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63eb8c3c1637186  
Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b514fe9054225efca15513f11637186





attività di allevamento svolte da [ ] in forza dei contratti di soccida, si è attribuita natura agricola esclusivamente all'attività di allevamento caratterizzata da una permanenza in stalla dei capi per un periodo superiore a 30 giorni, assegnando natura commerciale all'allevamento di capi da considerarsi meramente "in sosta". Inoltre, a differenza di quanto operato relativamente agli allevamenti gestiti da [ ] in qualità di soccidario, relativamente alle stalle condotte da [ ] qualità di soccidante, pur in presenza di fatture di cessione di carni riferite alla posizione, la documentazione resa disponibile dalla pubblica amministrazione ha evidenziato l'assenza di capi movimentati per le stalle esaminate. Conseguentemente, non disponendo di alcun elemento per accertare la concreta attività esercitata da [ ] in qualità di soccidante ed individuarne l'effettiva natura, il fatturato dalla stessa generato è stato interamente considerato di natura commerciale (worst case) (...). Si può quindi concludere che la percentuale di attività svolta da [ ] cui deve essere attribuita natura agricola in termini di utilità correlate:

- relativamente al 2020 è pari al 68,01% del totale (prevalente);
- relativamente al 2021 è pari al 48,80% del totale (non prevalente);
- relativamente al 2022 è pari al 55,92% del totale (prevalente). Considerando la media di tutti gli anni considerati, la percentuale di attività agricola svolta da [ ] nel periodo intercorrente tra il 2020 ed il 2022 risulta, in termini di utilità correlate, pari al 58,36% del totale delle attività esercitate" (pagina 27 della relazione);

verificato che, a seguito delle conclusioni della ctu, il ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che, all'esito dell'istruttoria svolta, dato l'accertamento della natura agricola dell'attività svolta da [ ] difetta il requisito soggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale, dato che l'art 121 CCII dispone che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano ai soli imprenditori commerciali. Ragione per cui la domanda svolta in via principale deve essere rigettata;

considerato che non sussistono ad avviso del Collegio preclusioni (peraltro non opposte nemmeno da parte convenuta) all'esame della domanda di apertura della liquidazione

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafb8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63eb2c1637b  
Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b514fe9054225efca15513f11637186



controllata del convenuto, formulata dalla ricorrente all'udienza successiva alla costituzione del [ ] dovendosi dare continuità all'orientamento, già emerso in giurisprudenza, secondo cui la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta in via subordinata rispetto a quella di apertura della liquidazione giudiziale a seguito delle difese proposte dal convenuto deve ritenersi ammissibile, essendo domanda fondata sulle medesime circostanze fattuali, con possibilità pertanto del ricorrente di mutare il *petitum* a fronte delle eccezioni svolte dal debitore (Trib. Brescia sentenza n. 38 del 9/02/2024);

considerato che sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata;

verificato, sotto il profilo soggettivo, che l'art 268 CCII comma 2 prevede la possibilità per il creditore di domandare l'apertura della liquidazione controllata del debitore sovraindebitato in stato di insolvenza, laddove l'art. 2 comma 1 lettera c definisce lo stato di sovraindebitamento quale stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che vanno allora verificati i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata su iniziativa del creditore, ai sensi degli art 268 CCII e seguenti e che, anche sotto tale profilo, risultano sussistenti tutti i presupposti previsti dall'art 268 CCII ovvero un ammontare dei debiti scaduti e non pagati emergenti dagli atti dell'istruttoria non inferiore a euro 50.000 e lo stato di insolvenza del debitore;

considerato che [ ] non ha contestato di versare in stato di insolvenza né il fatto che i debiti complessivi siano non inferiori ad € 50.000,00 e che, d'altro canto, tali presupposti sono evidenti al considerare i dati acquisiti in sede istruttoria, che danno conto di come [ ] [ ] a fronte di un indebitamento di entità estremamente rilevante, non sia più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte. Sul punto basti osservare che la ricorrente è creditrice per euro 280.000 circa in forza di decreto ingiuntivo di cui non è riuscita ad ottenere soddisfazione; dalle informazioni acquisite d'ufficio risulta inoltre un debito nei confronti di Agenzia delle



Entrate Riscossione di euro 784.337 oltre un debito di euro 516.639 sospeso, per un indebitamento totale di oltre euro 1.300.000; a tale debito si deve aggiungere una ulteriore esposizione nei confronti di INPS di circa euro 14.000; l'avvio negli ultimi tre anni di due esecuzioni mobiliari e l'emissione sempre nei ultimi tre anni di ulteriori sette decreti ingiuntivi, quasi tutti in favore di istituti di credito, per crediti pari ad euro 2.339.514. Deve peraltro osservarsi che con il ricorso "in bianco" ex art 44 CCII  ha depositato l'elenco dei propri creditori, che riporta una esposizione complessiva di euro 2.765.666,74 di cui euro 944.878 nei confronti di istituti di credito, euro 520.897 nei confronti di fornitori ed euro 1.300.000 nei confronti di Erario e Istituti previdenziali, dando conto peraltro anche di una ulteriore esecuzione presso terzi avviata da Unicredit Spa. Quanto alle voci dell'attivo, deve osservarsi come – in assenza di bilanci e di deduzioni in merito da parte del convenuto – l'unico dato rilevante ai fini di verificare la possibilità del debitore di far fronte all'enorme indebitamento è data da quanto rilevato dal ctu in sede peritale, ovvero che per l'anno 2023 non risultano essere state emesse fattura di vendita di animali, circostanza che induce a ritenere che l'attività produttiva non sia allo stato in corso e non si possa pertanto fare ricorso al ricavato dalla stessa per fronteggiare l'esposizione debitoria;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

accoglie la domanda di apertura della liquidazione controllata e per l'effetto

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dell'impresa

2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;

3) nomina liquidatore il dott. Michele Antonucci con studio in Padova;

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafb8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63eb8c2c1637186  
Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b514fe9054225efca15513f11637186



4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova o del Ministero della Giustizia e la trascriva presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle



modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi alle parti al Liquidatore nominato.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'6 giugno 2024

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott. ssa Caterina Santinello

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8dcafb8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63eb2c16c1637186  
Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b514fe9054225efca15513f11637186

